

Istituto per Anziani "Isidoro Cappelletti" ONLUS

Regolamento ODV



Organismo di vigilanza

- 1. Nomina dell'Organismo di vigilanza*
- 2. Requisiti dell'Organismo di vigilanza*
- 3. Compiti dell'Organismo di vigilanza*
- 4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di vigilanza*
- 5. Gli obblighi dell'Amministratore verso l'Organismo di vigilanza*
- 6. Le segnalazioni all'Organismo di vigilanza*

Organismo di vigilanza

1. Nomina dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore, deve avere composizione plurisoggettiva.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

2. Requisiti dell'Organismo di vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica 1 anno.

La carica di componente dell'organismo di vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) rivestono la qualità di socio;
- b) hanno relazioni di coniugio, parentela con l'amministratore o con soci;
- c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. All'atto della nomina, ciascun componente dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

I componenti dell'OdV decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle scadenze è adottata, senza ritardo, dall'Amministratore che provvede alle necessarie sostituzioni.

3. Compiti dell'Organismo di vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, anche mediante l'utilizzazione di un programma informatico *ad hoc*;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella società, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo si riunisce, ogni volta che lo ritiene opportuno, su convocazione del suo Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta dell'Amministratore, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza all'Amministratore.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività e presiedere le riunioni dell'Organismo, nonché di rappresentarlo presso l'Amministratore e trasmettere annualmente ai soci e all'Amministratore una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. Gli obblighi dell'Amministratore verso l'Organismo di vigilanza

L'amministratore della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della società *a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'amministratore deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministratore deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

E' concesso un budget di spesa sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo. All'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di Vigilanza, potrà chiedere all'Organo Dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dall'Amministratore .

L'Amministratore, venuto a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, deve immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

6. Le segnalazioni all'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura e ai soci è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv.

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

A tal fine è istituita una casella postale ed una mailbox dedicata, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Odv.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l'Amministratore, affinché adotti le misure conseguenti.

L'amministratore è tenuto a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.